


# ANNUNZI GIUDIZIARI

## NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

*Notifica per pubblici proclami ricorso Tar Umbria Fondazione  
Universitaria Azienda/Regione Umbria, R.G. N. 415/2011*

La FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA (F.U.A.A.), in persona del legale rappresentante p.t. Prof. Paolo Fantozzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pierini del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Corso Vannucci n. 10, ha proposto ricorso innanzi al Tar per l'Umbria, iscritto al numero di r.g. 415/2011, contro: la REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., e nei confronti di: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante p.t. (cointeressata); impresa agricola individuale PALMIERI PIETRO GIOVANNI, in persona del titolare Palmieri Pietro Giovanni (controinteressata); per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari: della determinazione dirigenziale n. 3322 del 13.05.2011, pubblicata nel BUR n. 24 del 01.06.2011, adottata dal dirigente del Servizio Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale della Direzione Regionale Agricola e Foreste della Regione Umbria, con specifico riferimento alla declaratoria definitiva di inammissibilità – allegato "A" – dell'istanza della ricorrente di ammissione ai benefici di cui al Bando – misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal terremoto del 15 dicembre 2009", emanato dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 1867 del 09.03.2010 e s.m.i.; e, per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 3322 del 13.05.2011 – allegato "B" – con riferimento alla declaratoria definitiva di parziale ammissibilità ai benefici di cui al suddetto bando; nonché, della determinazione dirigenziale n. 3322 del 13.05.2011 – allegato "C" – con riferimento alla graduatoria definitiva delle domande ammesse ai benefici medesimi, dalla quale la ricorrente è illegittimamente esclusa; nonché, del parere legale reso alla Regione Umbria dall'Ufficio "Supporto giuridico – legislativo", prot. n. 45537 del 29.03.2011, quale atto endoprocedimentale a supporto della motivazione della determinazione dirigenziale n. 3322 impugnata; nonché, di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e consequenziale; ed, altresì, per la condanna [ex art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. 02.07.2010, n. 104] della Regione Umbria, al rilascio del provvedimento di declaratoria definitiva di ammissibilità ai benefici di cui al summenzionato bando in favore della F.U.A.A., con inserimento della stessa nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili, alla posizione di competenza, come prevista nella determinazione dirigenziale 23 dicembre 2010, n. 11358 (Allegato "C" – Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili), pubblicata nel BUR n. 3 del 19.01.2011, in cui la ricorrente era collocata alla posizione n. 19 della stessa. -FATTO- (omissis) – DIRITTO - A) In ordine al rapporto di affitto intercorrente tra la F.U.A.A. e l'Università degli Studi di Perugia – Eccesso di potere per incongruità ed illogicità della motivazione – contraddittorietà della motivazione con l'art. 13.4 della lex specialis di gara – falsa e/o erronea applicazione dell'art. 13.4 della lex specialis. (omissis); B) Sui poteri di gestione della F.U.A.A. – Eccesso di potere per insufficienza della motivazione - Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per incompletezza e difetto dell'istruttoria. (omissis); C) Violazione della lex specialis di gara – Tassatività delle clausole di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica. (omissis). D) In ordine all'opportunità di ammissione della F.U.A.A. al beneficio richiesto – Condanna della Regione Umbria all'adozione del provvedimento di ammissione e reinserimento in graduatoria della F.U.A.A. (omissis) - P.Q.M. voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa emanazione delle idonee misure cautelari, nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, in tutto ed in parte, i provvedimenti in epigrafe indicati; nonché, ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e, altresì, condannare la REGIONE UMBRIA al rilascio del provvedimento di



declaratoria definitiva di ammissibilità ai benefici di cui al summenzionato bando in favore della F.U.A.A., con inserimento della stessa nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili, alla prima posizione utile in considerazione del punteggio complessivo ottenuto (pari a punti 45) ed indicato nel provvedimento di provvisoria ammissibilità, adottato con determinazione dirigenziale 23 dicembre 2010, n. 11358 (allegato "C"). Il ricorso principale veniva integrato da motivi aggiunti del 13/09/2011 con i quali F.U.A.A. chiedeva, altresì, l'annullamento della nota dirigenziale della Regione Umbria, prot. uscita n. 0110802 del 02/08/2011, a firma del dirigente del Servizio "aiuti alle imprese ed alle filiere del sistema produttivo agroindustriale", dott. Giuliano Polenzani, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati con ricorso principale. –FATTO- (omissis) – DIRITTO- I) Eccesso di potere per incongruità ed illogicità della motivazione – contraddittorietà della motivazione con l'art. 13.4 della lex specialis di gara – falsa e/o erronea applicazione dell'art. 13.4 della lex specialis. (omissis). In quella sede si riportavano, altresì, i motivi di gravame già esposti nel ricorso principale: (omissis). All'udienza cautelare tenutasi in data 26.10.2011, il Tar adito accoglieva la congiunta richiesta degli Avv.ti difensori in ordine al rinvio della causa ad una prossima udienza di merito, con contestuale rinuncia alla domanda cautelare. In tale sede il Collegio adito invitava la parte ricorrente ad integrare il contraddittorio mediante notificazione dei proposti ricorsi, principale e per motivi aggiunti, a tutti i soggetti inseriti nell'impugnata graduatoria definitiva delle domande ammesse ai benefici, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3322 del 13.05.2011 – allegato "C", fissando altresì l'udienza di discussione al 28 novembre 2012. Con decreto n. 85/2012 del 5 aprile 2012 il Presidente del Tar Umbria autorizzava la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti nei confronti dei soggetti presenti nella suddetta graduatoria definitiva. Si notifica, quindi, quanto precede a tutti i soggetti ivi inseriti, e precisamente a: Pistelli Angela; F.lli Caporali s.s.; Sposini Silvestro s.s.; Az. Agr. Nestore s.s. di Bianchini Renata, Cutini Sandra e Francesca; Torre Leti s.s.; Morghetti Candida; Casella di Gallina Federico s.s.; Freschini Aldo; Soc. San Fortunato di Viganò Corneli; Bambini Letizia; Mencarelli Emanuela; Baiocco Angela; Montani Angelini Francesco; Fondazione per l'Istruzione Agraria; Rinaldi Marta; Società Agricola Montalera a r.l.; Eredi Bambini Leo s.s.; Palmieri Pietro Giovanni; Porcorossi Serenella; Calzoni Otello; Pucci Gaetano; Papa Giuliano; Pioppi Marco; Palomba Gianni; Terre di Montepetriolo snc di Massimo Calzoni & C; Mastrini Assunta; Società Agricola Mezzasoma Corrado e Figlio s.s.; Casaioli Stefano s.s.; Massoli Mario; Balorchia Francesco; Pelliccia Giovanni; Cozzari Romualdo; Ceconi Italo; Lungarotti Giorgio s.r.l.; Martini Florindo; Coata Lamberto; Luchetti Basilio e Claudio s.s.; Pencelli Bruno; Scarabattoli Riccardo; Cordero di Montezemolo Gregorio; Baiocco Romualdo; Coata Giovanni; Brizzi Artemio; Bacchi Alberto; Giammaroni Alcide; Giannoni Abramo. Con l'avvertenza che copia del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto presidenziale è depositata presso la casa comunale di Perugia. Perugia, 11 giugno 2012.

Il richiedente  
avv. Andrea Pierini

TC12ABA10394 (A pagamento).

